

11.08 Le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti compresa la delibera di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del patrimonio.

11.09 Ciascun Socio ha diritto ad un voto. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri soci mediante delega scritta; ogni socio non può rappresentare più di 5 (cinque) soci.

11.10 Per votare si procede normalmente ad alzata di mano, ad eccezione delle delibere concernenti l'elezione delle cariche sociali per l'adozione delle quali si procede a scrutinio segreto.

11.11 Delle adunanze dell'Assemblea dei Soci è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente dell'Associazione e dal segretario di volta in volta nominato.

Articolo 12 - Consiglio Direttivo

12.01 Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri, nominati dall'Assemblea; la quale vi provvede previa determinazione del relativo numero e della durata della carica che, comunque, non potrà essere superiore a tre anni. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

12.02 I componenti del primo Consiglio Direttivo e la durata della loro carica sono indicati nell'atto costitutivo.

12.03 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri, ad eccezione di quelli riservati ad altri organi dal presente Statuto, per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei Soci. In particolare, oltre ai poteri espressamente attribuiti dal presente Statuto, ha le competenze di seguito specificate:

- a. elegge tra i propri componenti il Presidente;
- b. elegge tra i propri componenti il Vice Presidente;
- c. revoca il Presidente e il Vice Presidente;
- d. dà attuazione a tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- e. cura l'esecuzione delle decisioni deliberate dall'Assemblea;
- f. predispone e sottopone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- g. predispone e presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione la relazione, il bilancio dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche, nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso;
- h. assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- i. riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi Soci;
- j. ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- k. delibera in ordine alla perdita della qualità di Socio ai sensi dell'articolo 7.03.
- l. il Consiglio Direttivo delibera circa la nomina dei soci onorari di cui all'art. 5.04.

12.04 Il Consiglio può altresì delegare, mediante procure, parte dei propri poteri a singoli Consiglieri, al Presidente, al Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo ha altresì la facoltà di nominare, anche tra persone esterne al Consiglio stesso, Comitati Direttivi, Consigli Scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'Associazione, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui all'articolo 10, sesto comma, del lett. e), Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Inoltre, è in facoltà del Consiglio emanare regolamenti per disciplinare i propri lavori, tutta l'attività dell'Associazione o singoli settori della stessa.

12.05 Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

12.06 In caso venga a mancare in modo irreversibile – per revoca, per morte, dimissioni, impedimento permanente uno o più amministratori o il Presidente o il Vice Presidente, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione. I sostituti rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del soggetto decaduto.

12.07 Qualora venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, il Consiglio si intenderà automaticamente decaduto ed il Presidente provvederà a convocare entro 15 (quindici) giorni l'Assemblea affinché nomini un nuovo Consiglio. Il Consiglio decaduto fintantoché non venga sostituito, rimarrà in carica con poteri di gestione ordinaria.